

COMMISSIONE. VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	351
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	351
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CODIGNOLA e FUSARO: Disposizioni sull'orario d'obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli Istituti di istruzione tecnica, artistica, e delle scuole secondarie di primo grado (446) . . .	351
PRESIDENTE	351, 356, 358, 359, 361
VALITUTTI	352, 354, 358, 359
FINOCCHIARO	353, 354
FRANCESCHINI	354
LEVI ARIAN GIORGINA	355, 358, 359, 360
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	355, 356, 358, 359, 360
SCIONTI	355
LEONE RAFFAELE	356
GIOMO	361
PITZALIS	361
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	361

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berlinguer Luigi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno i deputati Bonaiti e De Ponti sostituiscono rispettivamente i deputati Rampa e Rumor.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro: Disposizioni sull'orario d'obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli Istituti di istruzione tecnica, artistica, e delle scuole secondarie di primo grado (446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro: « Disposizioni sull'orario d'obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli Istituti di istruzione tec-

nica, artistica, e delle scuole secondarie di primo grado ».

La proposta di legge è al nostro esame nel testo propostoci dal Comitato ristretto, testo che in sede referente la Commissione ha già approvato, con alcuni emendamenti.

Comunico che il nuovo testo ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Poiché manca il relatore, onorevole Fusaro, penso ci si possa rimettere alla relazione scritta e a quanto già si è discusso in sede referente.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Signor Presidente, vorrei fare alcune dichiarazioni per giustificare le riserve ed obiezioni che il mio gruppo ritiene di dover formulare in merito al provvedimento che è oggi al nostro esame.

Una prima osservazione riguarda l'aspetto tecnico-formale della proposta di legge. È un ben strano provvedimento, questo, con una piccola testa, rappresentata dall'articolo 1, e con un corpo mostruoso che gli è stato aggiunto dopo.

Mentre infatti l'originaria proposta di legge Codignola e Fusaro aveva una specifica finalità, cioè quella di conferire una nuova fisionomia ai cosiddetti insegnanti tecnico-pratici, determinandone un nuovo stato giuridico ed economico, il nuovo testo che dovrebbe approvare la Commissione, ha, invece, una finalità del tutto diversa, e cioè quella di risolvere il problema degli insegnanti non di ruolo, sia tecnico-pratici che di discipline tecniche, i quali insegnavano materie tecniche nelle sopresse scuole di avviamento. Questo, mi pare, sia il fine precipuo di questa proposta di legge, che non si può più legittimamente indicare come la proposta di legge Codignola-Fusaro. Infatti questo nuovo provvedimento si ricollega, nel suo contenuto, all'articolo 18 della legge n. 1859 del 1962, con la quale fu istituita la nuova scuola media. Nel citato articolo 18 si dispose il passaggio in altri ruoli della scuola degli insegnanti di ruolo delle discipline sopresse dalla legge stessa. Il secondo comma dell'articolo 18 giunse persino a prevedere la sistemazione degli insegnanti stabili non di ruolo che avessero conseguito l'abilitazione entro un certo periodo di tempo. Era in quella sede che bisognava affrontare il problema della sistemazione degli insegnanti non di ruolo delle materie sopresse.

In sostanza la proposta di legge che stiamo ora discutendo è integrativa di quella norma

e giunge perciò almeno con due anni di ritardo.

Oltre a ciò vi è un rilievo sostanziale da fare.

Nella nostra legislazione — come pure nelle legislazioni di tutti i paesi occidentali e degli stessi paesi socialisti — c'è un principio che attiene al rapporto di pubblico impiego e che ha la denominazione di « istituto della disponibilità ». Quando la pubblica amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, riduce il numero dei posti di organico in un determinato settore, entra in azione il cosiddetto istituto della disponibilità, per cui i dipendenti sono collocati in disponibilità restandovi per un biennio. Durante questo biennio essi possono essere richiamati in servizio e trasferiti in altri rami della pubblica amministrazione; se ciò non avviene, alla scadenza del biennio essi sono collocati a riposo con il trattamento di quiescenza loro spettante. Tuttavia, in questi ultimi 50 anni, quando si è trattato di riformare l'ordinamento scolastico ed è stato necessario sopprimere determinate materie di insegnamento, il legislatore si è sempre preoccupato della sorte degli insegnanti di ruolo delle materie sopresse e con norme transitorie si è provveduto alla utilizzazione di tali insegnanti di ruolo. Anche la legge n. 1859 istitutiva della scuola media si è messa su questo binario con l'articolo 18 prevedendo l'utilizzazione degli insegnanti di ruolo delle materie sopresse.

Con la legge che oggi esaminiamo, però, si vuole introdurre nella nostra legislazione un principio del tutto nuovo, inteso a risolvere anche il problema degli insegnanti non di ruolo delle materie sopresse, con i quali insegnanti l'amministrazione scolastica ha un rapporto annuale di impiego, rapporto che, pertanto, viene scisso annualmente.

Io avevo dato la mia adesione alla ricerca di una soluzione del problema di questi insegnanti perché mi pareva che, nell'attuale situazione, oltre a motivi di ordine umano, sussistesse anche una ragione di pubblico interesse, ragione dettata dalla necessità di non disperdere questi insegnanti di discipline tecniche, tanto necessari nel nostro paese particolarmente deficitario in questo ramo.

Non possiamo non rilevare che abbiamo un numero cospicuo di insegnanti di materie tecniche non di ruolo e che sussiste l'interesse generale di trattenerli nella scuola, perché se questi insegnanti venissero dispersi ne conseguirebbe una perdita non indifferente per il patrimonio di energie intellettuali della scuola italiana.

Quindi, sarebbe giustificato un provvedimento che si proponesse di trattenere nell'ambito della scuola questo personale, sia pure con una norma anomala, ed è per questo motivo che avevo dato la mia adesione alla ricerca di una soluzione del problema di questi insegnanti.

Io devo rendere omaggio all'acume del Sottosegretario Magrì, perché effettivamente egli ha compiuto un notevole lavoro. Senonché la soluzione che è stata trovata non mi pare idonea a quella finalità che io ritengo primaria, cioè assicurare l'utilizzazione del personale di cui trattasi nella scuola. Infatti, con questo provvedimento, noi trasferiamo 2.520 insegnanti di discipline tecniche in un impiego di carattere amministrativo, di concetto o esecutivo: in altre parole, ne facciamo degli impiegati. Io avrei preferito che si approvasse una norma la quale conferisse ai provveditori agli studi, ai presidi e ai direttori d'istituto la facoltà di utilizzare nella scuola questi insegnanti, beninteso in base ai requisiti specificati nella legge. Darei anche volentieri la mia adesione ad una norma che conferisse ai provveditori il potere di utilizzarli in attività magari ausiliarie della scuola, ma sempre ad essa connesse, come nelle prime classi sperimentali di istituti professionali, e così via: insomma, occorre a mio avviso, legare effettivamente alla scuola questa massa di insegnanti.

Invece, ora si tende ad un fine opposto, e, nel perseguirlo, si dà origine a situazioni anomale e aberranti. Per esempio, una norma valuta il servizio di questi segretari — perché segretari diventeranno — come se si trattasse di un servizio d'insegnamento. La legge può far tutto, ma deve pur essere sempre logica! Ora, valutare come servizio d'insegnamento un servizio che non è tale, mi pare troppo. Accadrà che, con questa legge, trasformeremo in piccoli impiegati anche degli ingegneri, perché gli insegnanti di materie industriali sono generalmente degli ingegneri: e di questi faremo dei segretari. Lo stesso dicasi per i dottori in agraria. Se costoro saranno utilizzati come segretari, avranno lo *status* economico dei segretari, e quindi avremo dei laureati i quali avranno lo stesso trattamento dei periti, perché questi ultimi saranno assunti con la stessa qualifica attribuita ai laureati.

Infine, questi posti di segretario saranno disponibili, nel primo anno, nel numero di 1.260, e solo per il secondo anno nel numero di 2.520; perciò, 1.260 degli aspiranti a tali posti dovranno attendere ancora un anno per godere del trattamento previsto in loro favore.

Queste sono le ragioni, e mi sembrano piuttosto rilevanti, per cui veramente mi sento perplesso nei confronti di questa legge.

Concludendo, quindi, tengo a ripetere che, mentre aderisco alla ricerca di una soluzione idonea a trattenere questi insegnanti nell'ambito della scuola, sono convinto che con questa legge raggiungeremo il fine opposto, perché trasferiremo in un altro settore una massa di insegnanti di cui la scuola italiana ha e soprattutto avrà bisogno. Inoltre questo è un provvedimento tardivo; se il legislatore si fosse posto come doveva il problema di questi insegnanti all'atto di formulare l'articolo 18 della legge n. 1859, avrebbe avuto il tempo necessario per arrivare a soluzioni più congrue.

FINOCCHIARO. I rilievi del collega Valitutti erano già stati sollevati in sede di Comitato ristretto. In quella sede furono fatte anche altre considerazioni, che il collega Valitutti oggi ha omesse.

Desidero ricordare che la proposta di legge Codignola e Fusaro non tendeva alla sistemazione del personale di risulta, ma tendeva invece a dare una qualificazione e una dignità professionale agli insegnanti tecnico-pratici, ponendoli allo stesso livello degli altri loro colleghi. Questa esigenza costituiva il fine essenziale del progetto di legge Codignola-Fusaro. Per questo stesso motivo la richiesta di un orario *standard* di 18 ore, costituiva non già un dato tecnico ma una questione di principio. In sede di Comitato abbiamo dovuto ripiegare dalle nostre posizioni, cioè abbiamo accettato, su raccomandazione del Governo, oltre le 18 ore di insegnamento anche 6 ore di preparazione, per ragioni di ordine finanziario.

Sulle modifiche apportate al progetto siamo stati tutti d'accordo ed è stato d'accordo anche l'onorevole Valitutti, il quale in sostanza conferma che l'obiettivo della modifica era di non disperdere del personale qualificato, che deve in un secondo momento essere riassorbito nella scuola.

Il provvedimento è di emergenza e vale per 3 anni. Non bisogna, dunque, generalizzare l'accusa di aver trasferito una massa di insegnanti fuori dalla scuola. Anzi, approvando questa legge, lasciamo nella scuola 3.100 unità, perché si creano altrettanti posti per gli insegnanti tecnico-pratici. Abbiamo creato inoltre una valvola di sicurezza con la possibilità di assorbimento presso le segreterie e i provveditorati del personale che non sarà assorbito dai nuovi posti resi disponibili.

Una delle ragioni per cui avevamo chiesto che fosse abolito il numero delle ore per la cura del laboratorio era che non tutte le dodici ore prestate nel passato erano utilizzate per la scuola.

Mi pare che la proposta debba essere conservata nei termini in cui è stata espressa dal Presidente. Si accettò da parte del Comitato ristretto che la maggior parte dei non occupati nella scuola venissero assorbiti nelle segreterie o nei provveditorati. E si chiese se ci fosse una congrua controposta alla tesi del Governo; controproposta che affiorò.

Per quanto riguarda il problema dell'impiego nei doposcuola, bisognerebbe chiederci pregiudizialmente in quale tipo di doposcuola verrebbero utilizzati questi insegnanti.

VALITUTTI. Ritengo che ella sia in errore perché la legge in questo caso si rivolge a tutti gli insegnanti di materie tecniche delle scuole di avviamento nonché a quelli di materie industriali.

FINOCCHIARO. Ma come è possibile utilizzare gli insegnanti di materie tecniche nei doposcuola per lezioni di lettere, matematica, ecc.? Si dovrebbe creare un doposcuola speciale per le materie tecniche, che allo stato attuale non mi pare esista. Perciò a nostro avviso, il provvedimento non potrebbe essere approvato che nei termini in cui è stato presentato.

Noi conserviamo, dunque, le riserve sul problema delle 18 ore, perché derogando dal principio umano, parte dello spirito informatore della legge Codignola viene modificato. Ma siamo costretti a non farne una questione pregiudiziale, date la necessità e l'urgenza di approvare il provvedimento, per impedire che persone che sono vissute nella scuola per un lungo periodo di tempo, oggi vengano a trovarsi, alla vigilia della riapertura delle scuole, fuori di essa.

FRANCESCHINI. Sono d'accordo con l'onorevole Valitutti e con l'onorevole Finocchiaro sul fatto che l'originaria proposta di legge n. 446 è cambiata. Tuttavia bisogna riconoscere che le cause contingenti che hanno prodotto questo mutamento sono state discusse e vagliate e si è convenuto che si tratta di una situazione di emergenza derivante dalla incompletezza della legge n. 1859, istitutiva della scuola media. D'altra parte tutti sappiamo come nella stessa stesura della legge n. 1859 ragioni di ordine tecnico e di ordine politico, ma soprattutto queste ultime, hanno impedito che la legge assumesse il carattere di legge istituzionale. Ci siamo riservati idealmente di migliorarla un po' per volta a se-

conda delle esigenze che l'applicazione pratica della legge istitutiva della scuola media in futuro avrebbe suggerito.

Fatta questa osservazione, ritengo che il mio gruppo non possa non compiacersi del progresso che gli insegnanti tecnico-pratici realizzano con la diminuzione delle ore di insegnamento, ciò che risponde non soltanto ad una loro aspirazione, ma ad un criterio di equità che dobbiamo a poco a poco introdurre nella scuola.

Dalle parole del collega Valitutti sembrerebbe che tutto si riduca alla sistemazione di 1,260 unità per quest'anno e di altrettante unità per il prossimo anno scolastico.

VALITUTTI. Questa è la novità, onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI. No, la novità consiste nel fatto che si rende possibile la creazione di nuovi posti di lavoro che oggi hanno la fisionomia dell'incarico ma che domani saranno posti di organico.

Quanto alla lamentata dispersione di personale insegnante, vorrei fare un'osservazione. La triennialità, di cui all'articolo 2, implica per se stessa il concetto di provvisorietà.

VALITUTTI. Onorevole Franceschini, sono sicuro che fra tre anni dovremmo approvare un'altra legge per una nuova triennialità!

FRANCESCHINI. Ripeto che quando si parla di triennialità si parla in sostanza di provvisorietà, di temporaneità; bisogna inoltre aggiungere che molti insegnanti tecnico-pratici dopo uno o due anni trascorsi nella carriera di concetto aspireranno naturalmente a ritornare all'insegnamento.

Quindi, a parte il principio della triennialità che vuole significare temporaneità, mi pare che il fatto di riconoscere come servizio scolastico il servizio prestato dagli insegnanti tecnico-pratici nelle segreterie e nei provveditorati implichi la volontà del legislatore di non disperdere questi insegnanti, ma di farli tornare all'insegnamento.

Quanto al problema degli ingegneri che andrebbero a svolgere la funzione di segretari, mi pare che esso non si ponga, perché questi ultimi sono i più indicati ad essere chiamati preferenzialmente all'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media. Perciò certamente non si verificherà il caso di un ingegnere che svolgerà la funzione di segretario.

Certo noi abbiamo auspicato che le prime classi degli istituti professionali siano estese, in via sperimentale, nei doposcuola, dove potrebbero insegnare questi elementi; ma, poiché non si tratta di posti in organico, dobbia-

mo ammirare lo sforzo del Ministero nel voler creare queste nuove possibilità di assorbimento nonché lo sforzo del Tesoro, volto a consentire che questi insegnanti mantengano il loro rapporto di lavoro con lo Stato.

Ne andrà perduto qualcuno, ma si tratterà sempre di pochi elementi e se qualche insegnante di calligrafia, ad esempio, passa alla segreteria della scuola, avremo una acquisizione per le segreterie che, oltretutto, non farà male all'andamento della scuola stessa. Pertanto io correggerei il pessimismo, sia pure espresso con ottime intenzioni, dell'onorevole Valitutti, e direi che, sebbene questa legge non sia quella che noi potremmo desiderare per l'inquadramento e la sistemazione definitiva degli insegnanti in questione, essa costituisce tuttavia un buon passo in avanti.

LEVI ARIAN GIORGINA. Concordo con l'onorevole Valitutti che questa legge non è soddisfacente perché si preoccupa soprattutto di un problema sociale, cioè di evitare la disoccupazione di questi insegnanti, e trascura invece il problema didattico.

Qui non si affronta il problema dell'ordinamento della scuola e si sorvola sullo stato giuridico di questa categoria di insegnanti. Vorrei far presente, infatti, che il numero degli insegnanti tecnico-pratici che rimarranno senza cattedra aumenterà il prossimo anno; e ciò perché gli insegnanti di educazione tecnica che quest'anno hanno insegnato nella prima media, dove l'educazione tecnica, come quella musicale, è obbligatoria, il prossimo anno, quando queste due materie saranno facoltative, probabilmente non avranno più la cattedra.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando noi abbiamo approvato la legge n. 1859 abbiamo stabilito che le cattedre fossero costituite indipendentemente dal fatto che l'insegnamento fosse facoltativo od obbligatorio. Infatti le cattedre vennero istituite come se l'insegnamento fosse obbligatorio in tutte le classi; se, poi, gli alunni non vogliono frequentarle è un'altra faccenda.

LEVI ARIAN GIORGINA. Questa è una esperienza che dobbiamo ancora fare e vedremo come gli alunni si regoleranno in seguito.

Qui io voglio sostenere la proposta di affidare a questi insegnanti tecnico-pratici anche il doposcuola della scuola media unica. Noi sappiamo che, quest'anno, il doposcuola non si è applicato soprattutto per mancanza di locali, però in alcuni istituti si è fatto il doposcuola utilizzando gli insegnanti del primo

anno di lettere. Quest'anno i suddetti insegnanti non saranno più a disposizione del doposcuola perché avranno l'orario completo. Per tale ragione credo che sarebbe opportuno specificare, nell'articolo 3, che gli insegnanti tecnico-pratici vengono messi a disposizione per il doposcuola.

SCIONTI. Desidero confermare che concordo con quanto ha detto l'onorevole Valitutti in merito alla differenza fra l'originaria proposta di legge Codignola e Fusaro ed il testo oggi al nostro esame, differenza che lascia scontenti gli insegnanti tecnico-pratici. Infatti il problema della sistemazione degli insegnanti tecnico-pratici rimane aperto anche dopo l'approvazione di questa legge e non è risolto da questa proposta di legge che pure esprime l'esigenza immediata di far fronte alla situazione degli insegnanti tecnico-pratici, che si sono trovati senza lavoro l'anno scorso, e di quelli nuovi che si aggiungeranno con l'entrata in vigore del secondo corso della nuova scuola media.

Dobbiamo, d'altra parte, riconoscere e denunciare che questa situazione, che ci obbliga oggi a prendere provvedimenti parziali, è il risultato del ritardo dell'attività legislativa, di cui paghiamo le conseguenze.

Sarebbe stato opportuno, anzi sarebbe tuttora necessario, mantenere nella scuola tutti gli insegnanti tecnico-pratici, anziché impiegarne una parte nelle carriere di concetto. Se dall'epoca dell'approvazione della legge sulla scuola media, prevedendo l'insorgere di questa situazione, si fossero istituiti nuovi istituti professionali sistemando e potenziando tutto il settore tecnico-professionale della scuola, oggi non ci troveremmo nelle condizioni di dover dire che 1.260 insegnanti tecnico-pratici dovranno essere assorbiti nelle carriere di concetto per non rimanere disoccupati e che non tutti gli insegnanti tecnico-pratici e quelli delle materie sacrificate potranno trovare una sistemazione.

Per quanto riguarda inoltre il Tesoro, debbo dire qualcosa che rispecchia le nostre perplessità. E se non fossimo alla vigilia della apertura dell'anno scolastico e non avessimo l'urgente necessità di arrivare alla soluzione di questo problema dei tecnico pratici e degli insegnanti di materie sacrificate non esiteremmo a porre tutta la questione di fronte all'opinione pubblica. Infatti non è assolutamente possibile non affrontare il problema della programmazione scolastica nel momento in cui tra l'altro si parla di riqualificare le spese dello Stato. E qui mi riferisco particolarmente alle dichiarazioni fatte l'altro gior-

no, in sede di Comitato ristretto, dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Belotti, e cioè che vi è un impegno interno ed internazionale di non aumentare le spese dello Stato di oltre il cinque per cento. Con questa premessa diviene assolutamente impensabile anche solo parlare di programmazione scolastica.

Quindi, noi approveremo questa proposta di legge soltanto ed unicamente perché pensiamo che 10-12 mila insegnanti sono in attesa urgente di una sistemazione e che potranno essere sistemati, ma ci riserviamo di percorrere tutte le vie opportune per una soluzione integrale del problema.

LEONE RAFFAELE. Onorevoli colleghi, riconosco che nostra intenzione era di conservare alla scuola tutti questi insegnanti, e certamente potremmo fare un lungo discorso sull'argomento. Non intendo però intervenire su questo tema di ordine generale perché mi pare già superato anche dalla proposta di legge che ci accingiamo a votare.

Desidero limitarmi a mettere in evidenza soltanto alcune correzioni da apportare, perché la proposta di legge prevede l'acquisizione di posti nuovi e non vorrei che sorgessero contestazioni al Senato o in altra sede a questo proposito. Sarebbe necessario, per evitare ciò, innanzitutto cambiare il titolo, indicando in esso chiaramente questa acquisizione di nuovi posti, al fine di evitare in tal modo anche una contraddizione fra ciò che è detto nel titolo e il contenuto della legge.

Se fosse possibile, poi, chiederei una più chiara formulazione del secondo comma dell'articolo 3, dove si parla di 1.260 unità da sistemare e quindi di 1.260 nuovi posti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non capisco in che senso lei desidera che sia chiarita la disposizione del secondo comma dell'articolo 3.

LEONE RAFFAELE. Il testo riguarda gli insegnanti tecnico-pratici e materie simili, ma il senso del titolo è diverso.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il titolo va cambiato!

LEONE RAFFAELE. La seconda osservazione è questa: questi posti messi a disposizione non sono posti di insegnamento vero e proprio...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È detto molto chiaramente nella legge: gli interessati possono essere nominati in posti della carriera di concetto.

LEONE RAFFAELE. Allora si istituisce un nuovo numero di posti in eccedenza rispetto agli organici?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero dare alcuni brevissimi chiarimenti.

Innanzitutto, la proposta di legge Fusaro-Codignola si proponeva un fine dal quale discendeva un effetto, sia pure di carattere secondario. Il fine era di classificare più esplicitamente gli insegnanti tecnico-pratici come insegnanti, perché costoro, in anni lontani, furono assunti come avventizi dello Stato, tanto che hanno goduto e godono della condizione della nomina a tempo indeterminato per effetto della legge n. 207, la quale concerne non gli insegnanti ma gli avventizi dello Stato. Col passare degli anni, la funzione di questi insegnanti si è venuta sempre più chiarendo come funzione di insegnamento vero e proprio e più si va chiarendo adesso che la scuola di avviamento sta per esaurirsi, mentre qualche insegnante tecnico-pratico resterà negli istituti superiori tecnici e professionali: avrà a disposizione le sue ore di lezione durante le quali impartirà alla scolaresca un insegnamento tecnico-pratico.

Il fine della proposta di legge Codignola-Fusaro, almeno in buona parte, viene raggiunto ugualmente con il nuovo testo, per lo meno per la parte che riguarda l'orario di insegnamento, che viene equiparato all'orario di insegnamento di tutti gli altri insegnanti.

Un altro aspetto della citata proposta Codignola-Fusaro riguardava la posizione di questi insegnanti nei ruoli. Questi insegnanti attualmente si trovano in un ruolo C migliorato e accelerato, mentre la legge Codignola-Fusaro ne prevedeva il passaggio al ruolo B. Non si è potuto fare questo, perché non sono soltanto gli insegnanti tecnico-pratici a trovarsi nel ruolo C, ma anche altre categorie di insegnanti, sulla cui caratteristica di insegnanti non è stato mai avanzato dubbio.

Allora abbiamo convenuto che non è possibile in questo momento effettuare il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici dal ruolo C corretto al ruolo B senza determinare ripercussioni in altre categorie di insegnanti che ugualmente si trovano nel ruolo C. Per questo motivo abbiamo preferito lasciare il problema aperto, riservandoci di risolverlo nel quadro della futura sistemazione generale dei ruoli degli insegnanti. Loro sanno che si è orientati nel senso di modificare il ruolo degli insegnanti, di creare una nuova distinzione

dei ruoli; quindi, in quella sede, il problema sarà risolto, insieme a tutti gli altri problemi connessi.

Ma la proposta di legge Codignola-Fusaro, anche nella sua prima formulazione, si proponeva di raggiungere un effetto correlativo, di creare nuovi posti grazie alla riduzione del numero delle ore di insegnamento. Quest'effetto viene conseguito ancora e si traduce nella creazione di 3.100 nuovi posti di insegnamento per insegnanti tecnico-pratici.

Seconda considerazione. È vero ciò che ha detto l'onorevole Valitutti: noi ci stiamo proponendo di affrontare una situazione che concerne gli insegnanti non di ruolo e per una considerazione non solo di interesse della scuola, ma anche di umanità e di equità. Non dobbiamo dimenticare noi, uomini di scuola, che la scuola ha qualche cosa di singolare che non si riscontra nelle altre amministrazioni dello Stato e in tutte le altre amministrazioni pubbliche.

Gli onorevoli colleghi sanno che finché fu possibile immettere nelle varie amministrazioni dello Stato degli avventizi, essi, una volta immessi rimanevano nell'amministrazione statale, come abbiamo ricordato, a tempo indeterminato. Soltanto nella scuola c'è una strana situazione in forza della quale ogni anno ad ottobre succede quella specie di rivoluzione che tutti conoscono, per cui i provveditorati entrano in crisi e bisogna rinnovare tutti i rapporti annuali di impiego con migliaia di insegnanti. Noi ci auguriamo che questa situazione abbia a cessare il più presto possibile perché essa è causa di inconvenienti non lievi.

Ma questa volta ci siamo trovati dinanzi ad un fatto veramente eccezionale e cioè al profilarsi di una disoccupazione massiccia e non per l'ordinario alternarsi che avviene qua e là di un insegnante con più titoli rispetto ad un altro che abbia meno titoli, ma perché il Parlamento ha modificato la struttura della scuola e modificandola ha creato le condizioni per il verificarsi di tale paventata disoccupazione.

Un provvedimento a favore di questa categoria di insegnanti che, in seguito ad una iniziativa parlamentare viene a trovarsi di fronte al pericolo della disoccupazione, va preso, soprattutto sapendo che si tratta di insegnanti che si sono trovati nelle condizioni precarie degli insegnanti non di ruolo solo per il fatto che per le loro cattedre da anni non venivano banditi concorsi e quindi essi non hanno avuto la possibilità di affrontare le

prove attraverso cui potersi stabilizzare come insegnanti di ruolo.

Gli onorevoli colleghi saranno, credo, a conoscenza (ne ho informato già il Comitato ristretto e colgo l'occasione per informarne ora la Commissione) delle disposizioni amministrative che il Ministero della pubblica istruzione ha adottato quest'anno per bloccare qualunque nuova assunzione in posti che dovevano essere occupati da questa categoria di insegnanti. Nessun nuovo insegnante può entrare oggi nella scuola professionale o negli istituti tecnici se prima non sono stati sistemati gli insegnanti già in servizio lo scorso anno scolastico. Inoltre sono stati creati 3.900 posti per questa categoria di insegnanti; malgrado tutto questo, noi crediamo che possa esistere ancora un'aliquota di insegnanti che non trovano collocamento.

Ed allora — dice l'onorevole Valitutti — si sarebbe potuto provvedere facendo rimanere questi insegnanti in soprannumero nella scuola. A questa domanda ha risposto l'onorevole Finocchiaro replicando che si sarebbe in questo caso creata una situazione di disordine, di arbitri e di abusi.

Per quanto concerne i doposcuola, tutti sanno come essi sono organizzati. Questi insegnanti non possono diventare professori di doposcuola, per il semplice fatto che non esiste una organizzazione dei doposcuola. Inoltre bisogna dire che i doposcuola sono in una fase iniziale sperimentale, sicché può benissimo avvenire in alcune città che vi sia mancanza di disponibilità di aule scolastiche e quindi l'impossibilità di tenere i doposcuola. Ed, allora, in quest'ultimo caso, dove dovrebbero andare a finire questi insegnanti? Questa soluzione, allo stato attuale, non può essere considerata.

Escludo poi, onorevole Valitutti, che possano esserci laureati che si trovano nelle condizioni di dovere svolgere il lavoro di segretario; lo escludo perché nelle disposizioni che il Ministero ha emanato in riferimento alle supplenze, i laureati hanno precedenza assoluta sugli altri nelle applicazioni tecniche. Quindi certamente i laureati troveranno tutti posto nell'insegnamento delle materie tecniche o delle applicazioni tecniche e non si verificherà il caso della disoccupazione di laureati.

Per quanto riguarda il titolo della legge ritengo che esso debba essere piuttosto complesso per chiarire completamente quali sono le caratteristiche e gli obiettivi di questa legge. Potrebbe essere così formulato: « Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acqui-

sizione di nuove cattedre e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 della proposta di legge Codignola e Fusaro è del seguente tenore:

ART. 1.

« L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli Istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617 ».

La Commissione, in sede referente, ha approvato la seguente formulazione dell'articolo 1:

ART. 1.

« L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli Istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali d'insegnamento e di 6 ore settimanali di preparazione.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617 ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Poiché fra i compiti degli insegnanti tecnico-pratici vi è anche la cura ed il mantenimento dell'efficienza dei laboratori e delle officine, propongo di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e cura ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La formulazione adottata nel primo comma dell'articolo 1 riproduce esattamente quella delle precedenti disposizioni concernenti le 12 ore. A mio avviso perciò non credo sia opportuno apportare modifiche, poiché fra le ore di preparazione sono comprese anche quelle necessarie per la cura dei laboratori.

LEVI ARIAN GIORGINA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo (di cui ho già dato lettura), approvato dalla Commissione in sede referente.

(E' approvato).

L'articolo 2 della proposta Codignola-Fusaro è del seguente tenore:

ART. 2.

« Gli insegnanti di cui al precedente articolo assumono la qualifica di professori e vengono inquadrati nel ruolo riservato a tutti gli altri professori diplomati ».

La Commissione, in sede referente, ha approvato la seguente formulazione dell'articolo 2:

ART. 2.

« A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marine; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nella scuola media e quelli di arte applicata e di disegno geometrico negli istituti e scuole d'arte, che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano l'abilitazione se richiesta, o una licenza di studi secondari superiori o dichiaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione II;

d) non esercitino altra attività professionale ».

VALITUTTI. Io noto qui la citazione di materie che non figuravano nel nostro vecchio ordinamento; infatti si parla di insegnanti di educazione tecnica, materia che non figurava nei programmi della scuola di avviamento già soppressa.

Inoltre si parla di arte applicata e di disegno geometrico negli istituti e scuole d'arte,

ma bisogna considerare che il nuovo ordinamento incide sulle scuole d'arte e non sugli istituti d'arte; semmai bisognerebbe specificare: « nei corsi inferiori degli istituti d'arte », perché se noi includiamo, senza distinzione, gli istituti d'arte, prendiamo in considerazione anche gli insegnanti che non devono costituire oggetto di questa legge.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma si tratta di scuole medie a carattere sperimentale. Lei sa che abbiamo ancora le terze classi delle cosiddette scuole medie sperimentali che furono istituite dal Ministro Bosco.

VALITUTTI. Le applicazioni tecniche esistono ancora come materia di insegnamento, quindi se noi facciamo una legge per mettere a posto, sia pure per un triennio, gli insegnanti di materie soppresse, non dobbiamo prendere in considerazione anche quelli delle applicazioni tecniche che non sono soppresse.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora propongo di sostituire, nel primo comma dell'articolo 2, alle parole « nella scuola media e quelli di arte applicata e di disegno geometrico negli istituti e scuole d'arte », le parole « nelle classi della scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magri.

(E' approvato).

LEVI ARIAN GIORGINA. Volevo precisare una cosa. Mi pare che tutti gli insegnanti possono esercitare un'attività professionale libera. In questo caso, per non dar adito a dubbi, io preciserei che gli insegnanti non possono esercitare altra attività professionale, tranne quella libera.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile. Questo provvedimento si propone di venire incontro a coloro che si vengono a trovare disoccupati; non possiamo fare un provvedimento che crei un posto nella scuola al farmacista che ha la sua farmacia e contemporaneamente, in questi ultimi anni, ha insegnato per sei ore applicazione tecnica nella scuola del suo paese!

VALITUTTI. E' evidente, perché in questo modo rischieremmo di danneggiare i più bisognosi.

LEVI ARIAN GIORGINA. Non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, modificato con l'emendamento del Governo.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Nella proposta di legge Codignola-Fusaro esso è del seguente tenore:

ART. 3.

« Per gli insegnanti tecnico-pratici sono istituiti l'esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento, secondo i criteri stabiliti dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e la relativa classe di concorso ».

La Commissione in sede referente ha approvato la seguente formulazione dell'articolo 3:

ART. 3.

« La nomina, di cui al precedente articolo, viene effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67.

Qualora malgrado la nomina di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66 ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla Commissione in sede referente.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 4, che nella proposta di legge Codignola-Fusaro è del seguente tenore:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1963-64.

Il personale in servizio conserva i diritti già acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

La Commissione in sede referente ha approvato la seguente formulazione dell'articolo 4:

ART. 4.

« Il servizio prestato ai sensi degli articoli 2 e 3 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dalla Commissione in sede referente.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 5, che nella proposta di legge Codignola-Fusaro è del seguente tenore:

ART. 5.

« Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 3 non è richiesto agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo attualmente in servizio, né a quelli fuori ruolo assunti con nomina a tempo indeterminato, purchè forniti del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

L'esame di abilitazione previsto dall'articolo 3 è sostituito da un accertamento didattico e culturale specifico per gli insegnanti tecnico-pratici fuori ruolo in servizio da almeno tre anni, che siano forniti di declaratoria di equipollenza rilasciata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

La Commissione in sede referente ha approvato la seguente formulazione dell'articolo 5:

ART. 5.

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per l'utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonché la ripartizione dei posti in soprannumero, previsti dall'articolo 3 tra i vari provveditorati agli studi ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla Commissione in sede referente.

(E' approvato).

La Commissione, in sede referente, ha approvato il seguente articolo 6:

ART. 6.

« Per la durata di applicazione della presente legge sono sospese le assunzioni di personale non di ruolo delle segreterie degli isti-

tuti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica ».

L'onorevole Giomo propone di inserire, fra le parole « sono sospese le » e la parola « assunzioni », l'altra « nuove ».

Pongo in votazione l'emendamento Giomo.
(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 del testo approvato dalla Commissione in sede referente, modificato con l'emendamento Giomo, testo approvato.

(E' approvato).

La Commissione in sede referente ha approvato il seguente articolo 7.

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 2.041.400 mila per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 8.407.000.000 per l'esercizio 1965, si provvede con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate dipendenti dal decreto legislativo 30 luglio 1964, n. 610.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(E' approvato).

La Commissione in sede referente ha approvato il seguente articolo 8.

ART. 8.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Poiché questa proposta di legge deve ancora andare al Senato e quindi per il primo ottobre non potrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, vorrei dal Governo l'assicurazione che saranno inviate agli Istituti istruzione perché le norme in essa contenute abbiano pratica applicazione fin dal principio dell'anno scolastico.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si impegna a prendere le misure da lei sollecitate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato).

L'onorevole Sottosegretario ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

GIOMO. Pur rimanendo ferme le riserve che il collega Valitutti ha illustrato in sede di discussione generale, il nostro gruppo voterà a favore della legge perché ne riconosce lo stato di necessità. Ci riserviamo tuttavia di riprendere l'argomento, per approfondirlo e per dare ad esso una soluzione migliore.

PITZALIS. Non mi pare inopportuno richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità della portata della presente legge, la quale trasferisce, dal campo dell'insegnamento a quello dell'amministrazione, del personale specializzato esclusivamente per l'insegnamento, in tal modo colpendo le aspettative delle categorie che aspirano a coprire i posti nella carriera di concetto ed esecutiva della pubblica amministrazione.

Debbo poi richiamare l'attenzione della Commissione in modo particolare sulla gravità dell'articolo 4, il quale valuta come insegnamento un servizio che è squisitamente amministrativo.

Credo che questi due elementi debbano preoccuparci, perché nella ricerca di soluzioni riguardanti il personale insegnante non si debbono colpire altre categorie che attendono di prestare il loro servizio regolare e non si debbono violare i principi fondamentali che regolano l'attività comunque prestata al servizio dello Stato.

Malgrado queste osservazioni, dichiaro che voterò a favore della legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CODIGNOLA e FUSARO: « Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » (446):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, De Polzer, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Franco Pasquale, Giomo, Giugni Lattari Jole, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Marangone, Nicolazzi, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Romano, De Ponti e Scionti.

È in congedo il deputato: Berlinguer Luigi.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
